



*Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Roma, 6 ottobre 2004

Prot. n. 5767/G/86/256

Ai Presidenti degli enti  
previdenziali:

- INPS
- ENPALS
- INPGI
- INPDAP
- IPOST

**OGGETTO: Articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004 n. 243 - Campo di applicazione dell'incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. "bonus").**

La legge n. 243 del 2004 stabilisce che l'incentivo al posticipo del pensionamento spetta ai lavoratori che soddisfino **tutti** i requisiti che seguono:

1. essere lavoratori dipendenti del settore privato;
2. essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e ai fondi sostitutivi della medesima;
3. aver maturato i requisiti minimi di età anagrafica e di anzianità contributiva (o di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica), previsti (v. *Allegato 1*) dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 59, comma 6), ovvero, per le particolari categorie di lavoratori dipendenti indicate all'articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 1, comma 26).

In base al punto 1, sono **esclusi** dal "bonus" i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, vale a dire le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli IACP, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,

tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie fiscali. In base all'articolo 3 del predetto decreto, concernente il

personale in regime di diritto pubblico, anche la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi sono da considerare amministrazioni pubbliche e pertanto i loro dipendenti non possono optare per il "bonus". Le cosiddette Autorità indipendenti (es. CONSOB, ISVAP, Autorità del garante della concorrenza e del mercato, etc.) vanno ricomprese tra le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sopra citate in conformità al parere n. 260 del 1999 del Consiglio di Stato.

Precisato quanto sopra e fatto salvo il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3, **in tutte le altre situazioni** di lavoro dipendente (es. Ferrovie S.p.A., RAI) i lavoratori possono far valere il diritto al "bonus".

In base al punto 2, il "bonus" non spetta ai lavoratori iscritti all'INPDAP e all'IPOST, in quanto tali enti gestiscono forme **esclusive** dell'AGO. Possono invece accedere al "bonus" i lavoratori iscritti all'ENPALS, in quanto tale ente gestisce una **forma sostitutiva** dell'AGO.

Con riferimento al punto 3, resta inteso che il lavoratore deve maturare i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti per il conseguimento della pensione di anzianità secondo le tabelle di cui all'*Allegato 1* **anche** nel caso in cui il regime di appartenenza richieda requisiti più favorevoli (fondo volo, minatori, marittimi). Per i lavoratori dipendenti con cumulo di contribuzione relativa a lavoro autonomo, i requisiti sono quelli esposti nell'ultima tabella dell'*Allegato 1*.

Le **maggiorazioni contributive** previste per particolari categorie di lavoratori (es. sordomuti, esposti all'amianto, etc.) e delle quali è fornito, a titolo esemplificativo, un elenco nell'*Allegato 2*, **sono utili** ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione richiesti per l'esercizio dell'opzione "bonus".

### **Casi particolari**

In talune realtà produttive appartenenti al settore privato (es. aziende municipalizzate, università private) coesistono per i lavoratori da esse dipendenti **iscrizioni a forme assicurative diverse**. In tali casi, in considerazione della tassatività della norma di legge, l'accesso al bonus è consentito **solo** ai lavoratori iscritti all'AGO o alle forme di essa sostitutive.

Per quanto riguarda l'INPGI, che gestisce una forma assicurativa sostitutiva dell'AGO, l'accesso al "bonus" da parte degli iscritti è subordinato all'adozione di apposita deliberazione da parte dell'ente, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

### Ulteriori chiarimenti

L'ammontare del bonus è pari ai **contributi effettivamente versati** (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore), al netto quindi degli eventuali sgravi di cui beneficia l'azienda. Parimenti, mancando un

effettivo versamento, le contribuzioni figurative (es. cassa integrazione guadagni) non rilevano ai fini del “bonus”.

Chi opta per il “bonus” può interrompere il rapporto di lavoro e chiedere la pensione di anzianità in qualsiasi momento.

A gennaio del 2008, il lavoratore che ha usufruito del “bonus” può continuare a lavorare senza andare in pensione. La contribuzione versata o accreditata successivamente al periodo di “bonus” dà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione.

Per il raggiungimento del requisito contributivo necessario ad usufruire del “bonus”, è possibile chiedere la totalizzazione dei contributi italiani con quelli maturati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia.

Roberto Maroni

**TABELLA C ALLEGATA ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449  
(articolo 59, comma 6)**

**Requisiti per la pensione di anzianità richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti**

<b>Anno</b>	<b>Età e anzianità</b>	<b>Anzianità</b>
<b>2004</b>	<b>57 e 35</b>	<b>38</b>
<b>2005</b>	<b>57 e 35</b>	<b>38</b>
<b>2006</b>	<b>57 e 35</b>	<b>39</b>
<b>2007</b>	<b>57 e 35</b>	<b>39</b>

**TABELLA B ALLEGATA ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335  
(articolo 1, comma 26)**

**Requisiti per la pensione di anzianità per le particolari categorie di lavoratori dipendenti indicate  
all'articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449**

<b>Anno</b>	<b>Età e anzianità</b>	<b>Anzianità</b>
<b>2004</b>	<b>56 e 35</b>	<b>38</b>
<b>2005</b>	<b>56 e 35</b>	<b>38</b>
<b>2006</b>	<b>57 e 35</b>	<b>39</b>
<b>2007</b>	<b>57 e 35</b>	<b>39</b>

**REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON  
CUMULO DI CONTRIBUZIONE RELATIVA A LAVORO AUTONOMO**

<b>Anno</b>	<b>Età e anzianità</b>	<b>Anzianità</b>
<b>2004</b>	<b>58 e 35</b>	<b>40</b>
<b>2005</b>	<b>58 e 35</b>	<b>40</b>
<b>2006</b>	<b>58 e 35</b>	<b>40</b>
<b>2007</b>	<b>58 e 35</b>	<b>40</b>

**MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE**

- soggetti che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 7 e 8, della legge n. 257 del 1992;
- lavoro svolto da persone non vedenti ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 120 del 1991, che estende, agli stessi, i benefici di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985;
- lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A del D.P.R. 915 del 1978, come modificata dal D.P.R. n. 834 del 1981, ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000;
- prolungamento dei periodi lavorativi per i lavoratori marittimi già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, ai sensi dell'art. 24, 25 e 26 della legge n. 413 del 1984;
- lavoratori che hanno svolto lavoro di sottosuolo in miniere, cave e torbiere che hanno cessato l'attività ai sensi dell'articolo 78, comma 23, della legge n. 388 del 2000.